



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0006909/CRB del 28/04/2014

Faib Confesercenti

Fax 06.4746556

“ 06.4740750

Fegica-Cisl

Fax 06.76276302-5

Figisc-Anisa Confcommercio

Fax 06.58331724

Ministro dello Sviluppo Economico

e p.c.

Presidente del Senato

della Repubblica

Fax 06.67062022

Presidente della Camera

dei Deputati

Fax 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri

Fax 06.67793543 - 06.68997064

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC

Pos. 859/14

Sett. CRB

Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 aprile 2014, su proposta della Prof. Avv. Iolanda Piccinini, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera.

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

con riferimento alla proclamazione, in data 16 aprile 2014, da parte delle Segreterie nazionali delle Associazioni Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, avente ad oggetto la chiusura di notturna tutti gli impianti autostradali, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2014 (atto pervenuto in pari data);

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente violazione:

- mancato rispetto della regola dell'intervallo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e dell'art. 7 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001.

In particolare, è fatto divieto al soggetto sindacale di proclamare scioperi "a pacchetto" (c.d. divieto di proclamazioni plurime).

In base all'art. 7 della Regolamentazione sopra citata, *"tra un'astensione collettiva e la proclamazione dell'astensione successiva deve intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni"*.

Si invitano, pertanto, le Associazioni in indirizzo a revocare immediatamente l'azione di protesta, dandone immediata comunicazione anche alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Associazioni Faib Confsercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, al Ministro dello Sviluppo Economico, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse